

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4046

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RALLO, POLI BORTONE, ALOI

Presentata il 6 ottobre 1986

Norme per la sistemazione del personale precario nella scuola

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le leggi 20 maggio 1982, n. 270, e 16 luglio 1984, n. 326, nate con l'intento di eliminare il precariato nella scuola e di attuare una corretta immissione negli organici e nei ruoli del personale, hanno fallito lo scopo, perché — come dimostrano i numerosi ricorsi al TAR — non hanno tenuto conto della professionalità.

Riteniamo quindi necessario introdurre nel nostro sistema scolastico una forma di reclutamento che valorizzi la professionalità, per evitare che gli abilitati precari, gli idonei nei concorsi, restino in un eterno parcheggio.

In altre parole, ed a nostro giudizio, è necessario adottare un criterio di reclutamento univoco, costante nel tempo, senza favorire particolari categorie e particolari anni di servizio, e che abbia come metro la professionalità didattica, ed una legge

che serva non soltanto a risolvere situazioni pregresse, ma anche a disciplinare quel precariato che fisiologicamente si forma nella scuola.

Il problema che si presenta non è semplice, ma riteniamo che una soluzione equilibrata possa essere quella — ci si passi l'espressione — di un « doppio canale di reclutamento ». Cioè, in parallelo al canale di reclutamento attraverso i concorsi, proponiamo di creare un secondo canale sulla base di una graduatoria provinciale permanente per soli titoli didattici e culturali.

Il secondo canale di reclutamento consentirebbe di valorizzare la professionalità del docente, consentirebbe l'accesso ai ruoli di quei docenti che da troppi anni sono qualificati come supplenti (ma già in possesso di titolo abilitante o di idoneità nei concorsi), consentirebbe di

rendere un minimo di giustizia a coloro che non hanno potuto beneficiare delle leggi precedenti.

Si tratta, per la maggior parte dei casi, di docenti che, non per loro colpa, non hanno potuto partecipare, subito dopo la laurea, ad alcun concorso abilitante, ad alcun concorso a cattedre perché non sono stati banditi; ma che con il loro servizio, prestato quasi sempre in condizioni disagiate, con scarsa tutela giuridica e sanitaria — però con le medesime responsabilità dei docenti di ruolo — hanno permesso alle istituzioni scolastiche di funzionare.

L'immissione nei ruoli attraverso il canale per soli titoli, poi:

non contrasta con alcuna norma giuridica in quanto già previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974;

non comporta alcun aggravio economico per lo Stato, poiché l'immissione in ruolo non richiede alcuna copertura finanziaria se non contestualmente alla disponibilità effettiva del posto;

potrà dare un senso alle abilitazioni conseguite in base all'articolo 76 della legge n. 270 del 1982;

permetterà di risolvere, forse, tutto il contenzioso sollevato dalle precedenti leggi, consentendo ai ricorrenti, anche se non subito, l'ingresso nei ruoli;

eviterà, nel futuro, nuove possibili rivendicazioni di illicenziabilità o di diritto all'acquisizione di un posto stabile da parte di docenti precari;

porterà all'immissione nei ruoli di personale preparato e qualificato perché alla formazione, all'arricchimento della professionalità concorrono costantemente sia i titoli culturali sia i titoli didattici.

I titoli culturali (diploma; laurea, abilitazione, idoneità nei concorsi, specializzazioni varie etc.) ne costituiscono poi una premessa indispensabile per l'acquisizione, ma è essenzialmente con l'anzianità di servizio, con l'esperienza maturata sul campo di lavoro, che si acquista la vera professionalità.

La professionalità di un insegnante non si improvvisa, bensì è frutto della profonda conoscenza che il docente acquista e matura, con la cultura e con l'esperienza, nel suo campo specifico.

Affidiamo, quindi, la presente proposta di legge all'approvazione degli onorevoli colleghi!

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Gli insegnanti non di ruolo, in possesso di idoneità conseguita nei concorsi ordinari o di abilitazione all'insegnamento, con almeno centottanta giorni, anche non continuativi, di servizio prestato nelle scuole statali, a domanda, sono inclusi, nell'ambito di una provincia di loro scelta, alle apposite graduatorie di immissione in ruolo, compilate in base ai punteggi previsti dall'ordinanza ministeriale per il conferimento delle supplenze.

2. Le suddette graduatorie hanno carattere permanente. Gli insegnanti in possesso di più idoneità o abilitazioni possono chiedere l'inclusione in tutte le graduatorie per cui hanno titolo.

ART. 2.

1. I beneficiari della legge 16 luglio 1984, n. 326, possono conseguire l'immissione nei ruoli di una qualsiasi delle graduatorie se in possesso di titolo abilitante.

ART. 3.

1. Gli insegnanti di cui all'articolo 1 sono immessi nei ruoli dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie provinciali previste dalla legge 16 luglio 1984, n. 326.

ART. 4.

1. Con le stesse modalità della legge 16 luglio 1984, n. 326, gli insegnanti di cui all'articolo 1 possono essere inclusi, a domanda, nella graduatoria di una seconda provincia di loro scelta.

ART. 5.

1. Ferma restando la prima provincia, gli insegnanti di cui all'articolo 4 e i beneficiari della legge 16 luglio 1984, n. 326, possono chiedere il cambio della seconda provincia ogni biennio all'atto dell'ordinanza ministeriale per il conferimento delle supplenze, al solo fine della immissione in ruolo.

ART. 6.

1. Gli inclusi nella graduatoria di cui all'articolo 1 hanno diritto di precedenza nel conferimento delle supplenze subito dopo i beneficiari della legge 16 luglio 1984, n. 326.

ART. 7.

1. L'accettazione della nomina in ruolo comporta il depennamento dalla sola graduatoria provinciale nella quale tale nomina era stata conferita.

ART. 8.

1. Le norme della presente legge si applicano anche ai docenti di religione, agli esperti, agli insegnanti in possesso di titolo di specializzazione per il sostegno ai portatori di *handicaps* che hanno prestato almeno centoottanta giorni di servizio, anche non continuativi, nelle scuole statali, ai docenti in servizio presso i conservatori di musica, le accademie di belle arti, le accademie di arte drammatica e di danza, le istituzioni italiane all'estero.